



COMUNE DI UDINE

N. 20 d'ord.

OGGETTO: **Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno di imposta 2013.**

Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal **Consiglio Comunale** nella seduta pubblica di prima convocazione in data **1 marzo 2013** alle ore 18:30 sotto la presidenza del sig. **dott. Daniele CORTOLEZZIS, Presidente del Consiglio**, con l'assistenza del **Segretario Generale avv. Carmine Cipriano** e con l'intervento dei seguenti componenti il **Consiglio Comunale**:

N	COGNOME E NOME	Ass	N	COGNOME E NOME	Ass
1	HONSELL prof. Furio, Sindaco		22	MARINO dott. Andrea	
2	ANZOLINI dott. Fabrizio	A	23	MARION Maria	
3	ARPINO avv. Stefano	A	24	MICHELINI rag. Loris	
4	BARBIERA avv. Mara		25	NONINO dott.ssa Antonella	
5	BARILLARI dott. Giovanni	A	26	ORTIS avv. Giovanni	
6	BERTI dott. Enrico		27	PERISSINOTTO avv. Luciana	
7	BERTOLI avv. Piergiorgio		28	PERNA Gianluca	G
8	BERTOSSI avv. Alberto	A	29	PIRONE dott. Federico Angelo	
9	BORTOLIN dott. Mirko	A	30	PIZZOCARO p.i. Paolo	
10	CANCIANI dott. Mario Canciano	A	31	PRAVISANO Renzo	
11	CORTOLEZZIS dott. Daniele		32	PRIMUS Orlanda	
12	CROATTINI dott. Lorenzo		33	RINALDI dott. Aldo	
13	DEL TORRE dott.ssa Cinzia		34	ROMANO rag. Claudio	
14	DELLA ROSSA cav. Franco		35	SCALETARIS avv. Pierenrico	A
15	DORDOLO Luca		36	SPIGA dott. Carmelo	
16	FRANCESCHINI dott.ssa Chiara		37	TORRETTA dott. Gregorio	A
17	FRESCHI prof. Claudio		38	VENANZI dott. Alessandro	
18	GALLUZZO geom. Claudio	A	39	VICARIO dott. Michele	
19	GIACOMELLO rag. Carlo		40	ZACCURI dott. Natale	
20	MAIO dott. Agostino		41	ZELÉ dott.ssa Barbara	G
21	MANSI prof. Matteo				

Presenti N. 30

Assenti
Giustificati N. 2

Assenti N. 9

Sono inoltre presenti i seguenti **Assessori**: MARTINES dott. Vincenzo, CORRIAS Antonio, CROATTINI dott. Lorenzo, MALISANI arch. Gianna, PIZZA dott. Enrico, REITANI prof. Luigi, SANTORO arch. Mariagrazia.

Sono assenti i seguenti **Assessori**: COPPOLA prof. Paolo, D'ESTE ing. Enrico, FRANZIL Kristian.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA, COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche recante l'istituzione in via sperimentale dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012; in particolare il c. 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se compatibili con l'art. 13 del D.L. 201/2011;

Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:

- l'art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- l'art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che il Comune, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. LGS. 4 maggio 2001 n.207 può adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

Visto l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Visto l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 14 comma 31 della L.R. 27/2012 che prevede che. “Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

- a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;
- b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio.”

Visto l'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote si intendono confermate di anno in anno.

Considerato che:

- si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni base per le abitazioni principali al fine di non aggravare il carico fiscale rispetto al 2012;
- si ritiene di esentare le Aziende per i Servizi alla Persona pubbliche dall'imposta per non creare un aggravio delle rette di degenza;- per le unità immobiliari abitative regolarmente assegnate possedute dall'ATER si ritiene di applicare un'aliquota ridotta pari al minimo del 4,0 p.m. al fine di sostenere l'edilizia residenziale pubblica;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Servizio Entrate dott. Rodolfo Londero e dal Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l'Ufficio proponente,

DELIBERA

1. di approvare per l'annualità 2013 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

<p><u>4,00 per mille</u></p> <p><u>DETRAZIONE</u></p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Si applica l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di</p>
--	--

	<p>età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione per figli, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.</p>
<p><u>4,0 per mille</u></p>	<p>Immobili abitativi e relative pertinenze (delle categorie da A2 ad A7e C2, C6 e C7) posseduti dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Udine e regolarmente assegnati.</p> <p>Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci.</p> <p>Si applica anche la detrazione prevista per l'abitazione principale.</p>
<p><u>7,6 per mille</u></p>	<p>a) Immobili appartenenti alla categoria catastale C3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente per attività imprenditoriali (con esclusione di quelli locati o concessi in comodato);</p> <p>b) alle unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le pertinenze) concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado (esclusi pertanto affini e coniuge); il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi.</p> <p>Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente deve presentare al Comune – Ufficio IMU – entro il 31 dicembre 2013– copia del contratto di comodato ovvero, produrre al Comune dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che l'immobile è stato concesso in comodato.</p>

	<p>Le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano variazioni nei dati precedentemente comunicati.</p> <p>La perdita del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata di cui al presente punto b) per diversa destinazione dell'immobile va comunicata al Comune entro l'esercizio;</p> <p>c) a favore dei possessori di immobili ad uso abitativo (escluse le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano stabilito la propria residenza. Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 31 dicembre 2013, l'apposito modello con il quale si comunica che l'immobile è stato concesso in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "a titolo di abitazione principale" indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell'atto, il nome del conduttore nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, oppure presentare copia del contratto registrato.</p> <p>Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano variazioni dai dati precedentemente comunicati.</p> <p>In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata;</p>
<p><u>8,6 per mille</u></p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote.</p> <p>In particolare rientrano in questa fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree edificabili, terreni agricoli, immobili locati, immobili in locazione finanziaria, o utilizzati direttamente per l'esercizio di

	<p>attività imprenditoriali o professionali e relative pertinenze, immobili inagibili;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Immobili abitativi nel quale risulta residente un contitolare o dati in comodato con contratto scritto e registrato a persone fisiche ivi residenti o ad associazioni o fondazioni per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. - immobili non abitativi concessi in comodato con contratto scritto e registrato: <ul style="list-style-type: none"> ▪ a soggetti, i quali esercitano in quei locali un'attività imprenditoriale o professionale; ▪ a enti non commerciali di cui all'art. 73 , comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 del TUIR, i quali svolgono in quei locali le loro attività istituzionali; - le categorie C2, C6 e C7, pertinenze dell'abitazione principale o degli immobili concessi in comodato o locati a canone concordato e non rientranti nell'aliquota del 4 per mille (seconda pertinenza in poi per singola categoria catastale dell'abitazione principale);
<p><u>9,80 per mille</u></p>	<p>ALIQUOTA PER IMMOBILI NON LOCATI, NON CONCESSI IN COMODATO O NON UTILIZZATI DIRETTAMENTE PER ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità abitative tenute a disposizione da parte del proprietario, non locate o non concesse in comodato secondo le modalità descritte per l'applicazione dell'aliquota ordinaria; - Altre unità immobiliari: <ul style="list-style-type: none"> • non locate, • non utilizzate dal proprietario per attività imprenditoriali o professionali; • non concesse in comodato secondo le modalità descritte per l'applicazione dell'aliquota ordinaria;

	- fabbricati destinati alla vendita dalle imprese costruttrici e che non siano locati.
<u>2 per mille-</u>	ALIQUTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.

2. di considerare esenti dall'imposta i fabbricati strumentali relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona. L'esenzione si applica ad esclusione dei fabbricati del gruppo D per i quali opera la riserva statale di destinazione dell'imposta;

3. di incaricare il Dirigente del Servizio Entrate a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

Si rimanda al supporto digitale per l'intervento introduttivo del Presidente della Commissione consiliare "Bilancio e Programmazione" Consigliere Franceschini e per la discussione che ne consegue, comprensiva delle dichiarazioni di voto.

(entrano i Consiglieri Bortolin, Canciani, Galluzzo e Scalettaris – presenti n. 34)

(entra l'Assessore D'Este)

Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla **proposta di deliberazione** di cui sopra che ottiene 22 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Berti, Dordolo, Marino, Michelini, Pizzocarò, Pravisano, Primus e Zaccuri (n. 8).

Si astengono i Consiglieri Bertoli, Bortolin, Ortis e Rinaldi (n. 4).

Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Daniele Cortolezzis)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)